

COMUNE DI SCHEGGINO
Provincia di Perugia

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 del Reg. Data 27-12-18

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL=
L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DETERMINAZIO=
NE ALIQUOTE COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDI=
VISIBILI).

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 18:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

=====

PAOLA AGABITI	P	FRANCESCA LEOPARDI	A
BONAVENTURA BENEDETTI	P	DEBORA BASSETTI	P
GIAMPIERO ERESIA	P	ALESSIA FAGIANI	A
SANTE RAMADORI	A	ANTONIO AMADIO	P
FRANCESCA NAPOLILLO	P	DARIO BERNARDINI	P
ANTONIO ALLEGRETTI	A		

=====

Assegnati n. 11
In carica n. 11

Presenti n. 7
Assenti n. 4

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede la Signora PAOLA AGABITI in qualità di SINDACO
 - Assiste il Segretario Comunale ROBERTA ISIDORI
 - La seduta é Pubblica
 - Nominati scrutatori i Signori:

Sono altresì presenti gli assessori esterni: Ernesto Miraggio e Fabio Dottori.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno;

Il Sindaco illustra la proposta facendo rilevare che le aliquote sia della Tasi che dell'Imu rimangono invariate rispetto allo scorso anno. Non ci sono altri interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi del 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.13 Legge di Stabilità 2014, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale IUC decorrenza dal 01/01/14 basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

VERIFICATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni:

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. ((Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011));

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676;

VISTO l'art. 1 comma 703 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

CONSIDERATO che la disciplina della IUC è stata oggetto di ripetuti interventi legislativi - da ultimo, la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) - che ne hanno mutato alcuni elementi significativi di cui è necessario tener conto;

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche e integrazioni il quadro normativo generale di riferimento per l'IMU risulta così delineato:

a) presupposto impositivo dell'IMU è il possesso di immobili, di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 con esclusione dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9. I Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

A decorrere dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

L'imposta municipale propria non si applica ai seguenti immobili:

1) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari

appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

2) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

3) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

4) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO il comma 10 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ed in particolare:

-la lettera a) che elimina la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori);

-la lettera b) che introduce la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ».

VISTA la risoluzione MEF n.1 del 17 febbraio 2016, che specifica le modalità applicative delle disposizioni di agevolazione IMU concernenti il comodato, evidenziando che le stesse si applicano anche alla TASI;

VISTO il comma 53 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che integra il contenuto dell'articolo 13 del decreto

legge n. 214 del 201, e dispone " Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 l'IMU, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento". Il comma 54 prevede la stessa agevolazione anche per la TASI.

VISTO il comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che ripristina il criterio contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993, ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina:

"A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile".

ATTESO che il territorio del Comune di Scheggino risulta classificato totalmente montano;

VISTO il comma 14 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), che modifica la disciplina TASI dettata dalla Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), ed in particolare:

-la lettera a), con una modifica al comma 639, elimina la Tasi dagli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche *"dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare"*, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. *"immobili di lusso"*).

-la lettera b) modifica il comma 669 che ora recita *" Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9"*;

-la lettera c) aggiunge al comma 678 relativa ai cd *" immobili merce"* *"Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento."*;

-la lettera d) integra il comma 681 della Legge di Stabilità 2014, *"Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo."*

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni :

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
 - Servizi di cui beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
 - Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.
- come da seguente elenco dettagliato.
- pubblica sicurezza e vigilanza
 - tutela del patrimonio artistico e culturale
 - servizi cimiteriali
 - servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica
 - servizi socio-assistenziali
 - servizio di protezione civile
 - servizio di tutela degli edifici ed aree comunali;

CONSIDERATO che il disegno di legge di bilancio 2019 proroga il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2019;

RITENUTO :

- di confermare, per l'anno 2019, l'aliquota per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili TASI, disciplinato dall'articolo 1, comma 639 e ss della Legge 27 dicembre 2013 n 147, e successive modifiche ed integrazioni, di **1,60 per Mille;**
- di confermare, per l'anno 2019, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 l'aliquota massima prevista per legge, ossia **1,00 per Mille;**
- di confermare per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, i cd " immobili merce", l'aliquota di **1,60 per Mille;**

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2018, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2018 per effetto delle quali appare per il momento opportuno confermare, per l'anno 2019, le aliquote dell'imposta municipale propria stabilite nell'anno 2018, come di seguito riportato:

- ALIQUOTA 4,40 per mille

(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze);

- ALIQUOTA 8,00 per mille

(Per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esente del 1 gennaio 2014)

- ALIQUOTA 8,00 per mille

(per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili)

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie

entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 08/05/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTI i commi 10 e 14, lett. e) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (Legge di Stabilità 2016), che anticipano al 14 ottobre (anziché 21 ottobre) il termine " perentorio" entro il quale i Comuni devono inviare le delibere di approvazione delle aliquote e detrazioni IMU e TASI al Mef, ai fini della pubblicazione, da parte di quest'ultimo, entro il 28 ottobre sul Portale del federalismo fiscale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 D.lgs. 267/2000;

UDITA la relazione del Sindaco e l'illustrazione della Responsabile dell'Area Finanziaria, le quali fanno presente che le aliquote IMU e TASI rimangono invariate rispetto a quanto previsto per il 2016;

Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 0 e contrari n. 0, resi in forma palese,

D E L I B E R A

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2 Di confermare per l'anno 2019 le aliquote per l'applicazione della TASI (tributo servizi indivisibili) previste per l'anno 2018, come di seguito riportate:

- a) 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- b) 1,6 per mille per tutti gli altri immobili.

3) Di dare atto che il gettito della TASI è stimato in circa € 26.000,00 ed è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

- SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 26.000,00

4) Di confermare per l'anno 2019 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta municipale propria IMU previste per l'anno 2018, come di seguito riportate:

- ALIQUOTA 4,40 per mille

(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze);

- ALIQUOTA 8,00 per mille

(Per tutti gli immobili del gruppo catastale D "immobili produttivi", con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esente del 1 gennaio 2014)

- ALIQUOTA 8,00 per mille

(per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili)

5) Di determinare la seguente detrazione per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2019:

per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

6) Sono assimilate alle abitazioni principali le seguenti fattispecie:

a) le unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata;

b) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

7) Di dare atto che viene meno, in virtù di quanto disposto dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori).

E' introdotta la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

La medesima agevolazione si applica anche alla TASI.

Ai fini dell'applicazione delle suddette disposizioni, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

8) Di dare atto che le aliquote e le detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2019;

9) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013.

10) Di dare atto che, come previsto dalla vigente normativa, le scadenze di versamento per l'IMU e TASI per l'anno 2019 sono fissate al:

- 16 Giugno;
- 16 Dicembre.

11) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Infine, successivamente, con separata votazione che dà il seguente esito: voti favorevoli n. 7, astenuti n. 0 e contrari n. 0, resi in forma palese

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 267/2000.

Parere favorevole di regolarità tecnica e contabile:

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Dott.ssa Pasqua Lena Bianchi

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to PAOLA AGABITI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROBERTA ISIDORI

=====

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 32 comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line disponibile nel sito web istituzionale per quindici giorni consecutivi Prot. N. 33 del 15-01-2019

Dalla Residenza comunale, li 15-01-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ROBERTA ISIDORI

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li 15-01-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
ROBERTA ISIDORI

=====

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A
che la presente deliberazione:

E' stata affissa ai sensi dell'art. 32 comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, all'Albo Pretorio on line disponibile nel sito web istituzionale per quindici giorni consecutivi dal 15-01-2019 al 30-01-2019, come prescritto dall'art. 124, comma 1^, del D. Lgs. 267/2000 senza reclami.

- che la presente deliberazione é divenuta esecutiva :

- () decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000);
- () dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Dalla Residenza comunale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO